

COMUNE DI SANTA FIORA

Provincia di Grosseto

Repertorio n. ____/2023

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA FIORA E LA FONDAZIONE SANTA FIORA CULTURA

L'anno duemilaventitrè, il giorno _____, del mese di _____ (___/___/2023), presso la sede del Comune di Santa Fiora, in piazza Garibaldi, n. 25, sono comparsi i signori:

- Dott.ssa Elisa Petroni, nata a Firenze il 29/07/1980, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Santa Fiora, con sede in Santa Fiora (GR), Piazza Garibaldi, 25, partita IVA 00117320251 (in seguito "Comune"), in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Patrimoniali in virtù del decreto di nomina del Sindaco n. 23 del 29/11/2022;
- Dott.ssa Roberta Pieri, nata a Castel del Piano il 22/12/1961, il quale dichiara di agire in qualità di Presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura (di seguito denominata "Fondazione"), con sede in Santa Fiora, piazza Garibaldi n. 25, codice fiscale 92084990537, domiciliato, per il presente atto, presso la sede della Fondazione;

Premesso che :

- il Comune ha quale obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale attraverso lo svolgimento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e di attività culturali e di spettacolo, di formazione superiore e di ricerca scientifica, di organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale e turistico;
- con deliberazione C.C. n. 17 del 30.06.2015 è stata decisa la costituzione della Fondazione, cui attribuire in primis l'organizzazione e gestione del Festival Internazionale Santa Fiora in Musica ed il Teatro Comunale con stagione teatrale.
- la Fondazione si è costituita in data 01.07.2015 presso lo studio in Grosseto del notaio Filippo Abate, con insediamento degli organi statutari;
- in attuazione della citata deliberazione n.17/2015 il Comune di Santa Fiora, in coerenza con l'atto ed in considerazione del valore universale dei servizi culturali trasferiti alla Fondazione si impegna a sostenere finanziariamente il loro funzionamento e può in ogni tempo, attribuire alla stessa fondazione, altre funzioni corrispondenti;

- la Fondazione svolge l'attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte promuovendo la diffusione e la valorizzazione delle proposte culturali nel territorio del Comune di Santa Fiora e dintorni. In particolare, la Fondazione intende svolgere la propria attività per organizzare e realizzare iniziative di carattere musicale, culturale, turistico, museale e per favorire, in generale, lo sviluppo della cultura e dell'arte.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione, nell'ambito della normativa vigente e delle rispettive finalità istituzionali e statutarie il rapporto di collaborazione tra il Comune e la Fondazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, alla crescita culturale della comunità locale, in particolare tramite l'organizzazione del Festival Internazionale Santa Fiora in Musica, l'organizzazione della stagione teatrale e la gestione del Teatro Comunale A. Camilleri, nonché tutte le attività programmate nella relazione previsionale e programmatica annuale approvata dal Consiglio Comunale.

Il Comune di Santa Fiora e la Fondazione possono, con successivi atti, disciplinare le relazioni e le collaborazioni con terzi ovvero ulteriori rapporti fra di essi.

Art. 3 - Programmazione e attività

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, anche a seguito di incontri di indirizzo e coordinamento programmatici con il Comune, predispone bilancio preventivo ed il documento programmatico annuale relativo da svolgersi nell'esercizio successivo i quali dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale.

La Fondazione gestisce ogni attività statutaria in linea con le finalità istituzionali della stessa e, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

- attività di gestione del Teatro Comunale;
- organizzazione di attività teatrali e della Stagione Teatrale annuale;
- organizzazione del Festival Internazionale Santa Fiora in Musica;
- co-organizzazione di mostre, rassegne d'arte e eventi;
- organizzazione di conferenze e presentazioni librarie;

- realizzazione di pubblicazioni inerenti gli scopi statutari;
- organizzazione e promozione di concerti ed eventi turistici;
- redazione e distribuzione contenuti didattici in collaborazione con l'autorità scolastica e sanitaria;
- ideazione e pronunciazione di mostre allestite in spazi di titolarità della Fondazione e/o di proprietà di terzi, utilizzando, previo accordo con il Comune, opere facenti parte della Collezione del Paesaggio urbano e/o riconducibili al patrimonio artistico di proprietà dell'Amministrazione comunale di Santa Fiora;
- manifestazioni della cultura locale;
- ogni altra iniziativa rientrante negli scopi sociali della fondazione concordata con l'amministrazione comunale o prevista nella relazione previsionale e programmatica annuale approvata dal Consiglio Comunale.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva ed invia al Comune e eventuali Partecipanti il rendiconto e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché, per quanto applicabili, alle norme di legge e ai principi contabili di generale applicazione. Il conto consuntivo e la relazione sulla gestione, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono proposti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal loro invio al Comune.

Art. 4 - Contributi del Comune di Santa Fiora

Il Comune assegna alla Fondazione un contributo annuo stabilito nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale nei limiti delle effettive disponibilità del bilancio per ogni anno di riferimento e sulla base della relazione previsionale e programmatica proposta al Consiglio al momento dell'approvazione del bilancio, incentrata sulla realizzazione di attività culturali e tecnico-logistiche esercitate dalla Fondazione indicata nel suddetto piano programmatico annuale, nonché sulla base di progettazioni straordinarie concordate e recepite dall'Amministrazione Comunale quali ad esempio quelle conseguenti all'ottenimento straordinario di finanziamenti pubblici o privati.

Tale contributo sarà in grado di sostenere i servizi conferiti e le funzionalità gestionali, coerentemente con quanto stabilito negli atti programmatici recepiti dall'amministrazione Comunale.

La liquidazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

- 70% del contributo concesso ad inizio anno solare, dopo l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione;
- 20% del contributo dopo la presentazione di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale;
- eventuale saldo del contributo rimanente del 10%, dietro presentazione da parte della Fondazione del consuntivo approvato, a cui dovranno essere allegati: relazione annuale sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante, bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi (completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del revisore dei conti).

Nel caso di riduzione di programma delle attività rispetto al piano annuale presentato ovvero di costi reali inferiori al preventivo o consuntivo presentato, il contributo sarà liquidato e pagato in proporzione.

In caso di ingiustificato ritardo o di arbitraria sospensione nell'espletamento dei servizi affidati, come nel caso di inosservanza da parte della Fondazione delle direttive e degli indirizzi impartiti, l'amministrazione comunale ha facoltà di revocare i servizi affidati nella presente convenzione e i relativi contributi.

Il Comune mette a disposizione il teatro comunale, intitolato ad Andrea Camilleri, dietro pagamento di un canone annuo pari a € 200,00 + IVA e gratuitamente le altre strutture e/o gli spazi di proprietà del Comune destinati ad attività culturali per l'organizzazione di eventi culturali preventivamente concordati con la Fondazione sia per il periodo che per la durata, rimanendo a carico della stessa ogni costo e adempimento correlato per servizi, vigilanza, custodia ecc., laddove non siano già previsti. La Fondazione, che per i predetti periodi di utilizzo non provvede ad eventuali depositi cauzionali previsti nei regolamenti e atti comunali, assume ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento dei servizi e delle attività derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone.

Per la realizzazione delle sue attività la Fondazione dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste in materia e si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, norme e prescrizioni vigenti.

In caso di eventi e/o manifestazioni organizzate in collaborazione tra Comune e Fondazione si potrà procedere a stipula di specifiche convenzioni con le quali disciplinare i rapporti tra le parti e la ripartizione degli impegni organizzativi, dei costi e delle responsabilità inerenti la singola

manifestazione/evento ivi compreso la disponibilità di mezzi e personale del comune.

La gestione del teatro comunale è affidata alla Fondazione, mentre al comune faranno carico la manutenzione straordinaria, gli interventi inerenti la sicurezza, la manutenzione ordinaria e gli oneri per energia elettrica, acqua e riscaldamento.

Il Comune definisce annualmente una contribuzione a favore della Fondazione per la sopportazione degli oneri inerenti la gestione tecnico amministrativa, comunicandone l'importo alla Fondazione.

In virtù del rapporto di natura strumentale con il Comune, la Fondazione, previe intese operative, potrà richiedere al comune l'utilizzo di mezzi e personale dello stesso, nonché richiedere ai competenti uffici, informazioni e pareri tecnico – giuridici in ordine agli adempimenti gestionali della Fondazione. Infine il comune, su richiesta della Fondazione potrà mettere a disposizione un soggetto idoneo ad assumere la direzione tecnico-amministrativa.

Art. 5 - Referenti

Per ciascun progetto il Comune e la Fondazione possono designare un proprio referente con il compito di concordare la impostazione e lo sviluppo delle attività e riferire mediante appositi report periodici circa lo stato di avanzamento delle attività programmate.

Art. 6 - Oneri assicurativi

Gli oneri e gli adempimenti assicurativi di qualsiasi natura sono a carico della Fondazione, la quale ne è la sola responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei Confronti del Comune e di ogni indennizzo.

La Fondazione accetta di accollarsi, senza riserve od eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione o a cause ad esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune il quale pertanto è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha, di norma, durata pari a quella del consiglio comunale in carica al momento della stipula.

Il Comune è tenuto, entro i successivi tre mesi dalla data di insediamento della nuova consiliatura, a comunicare alla Fondazione la propria volontà di rinnovare la presente convenzione o di recedere dalla stessa.

In ogni caso la convenzione continuerà a produrre i propri effetti fino al momento della comunicazione di cui sopra.

Il Comune risolve unilateralmente la presente convenzione qualora la Fondazione, previamente diffidata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cessare entro un congruo termine perentorio attività non previste dallo statuto, non persegua in tutto o in parte gli scopi statuari proseguendo nelle attività non compatibili con gli scopi medesimi. In caso di scioglimento della Fondazione la presente convenzione si intende automaticamente risolta.

La Fondazione può risolvere unilateralmente la presente convenzione, previa diffida ad adempiere, in caso di mancato rispetto di uno o più adempimenti previsti dalla presente convenzione, ivi compresa l'erogazione dei contributi concordati ed accettati da parte del Comune.

Relativamente alla vigente consiliatura la convenzione terminerà alla scadenza naturale della stessa, salvo quanta sopra previsto.

Art. 8 - Modifica della convenzione

Ogni eventuale modifica della presente convenzione dovrà essere consensuale e risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne e preceduta da un preventivo accordo delle parti. Ove insorgano questioni interpretative circa il presente atto, le parti si impegnano a risolverle con accordo paritetico. In caso contrario, ciascuna delle parti può recedere unilateralmente, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Art. 9 - Controversie

Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Grosseto.

Art. 10 - Disposizioni finali

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente documento o raccolti durante l'attuazione dello stesso saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per l'assolvimento degli impegni assunti dalle parti o per l'adempimento degli obblighi di legge.

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia

La Fondazione Santa Fiora Cultura si obbliga al rispetto della disciplina prevista dalla L. n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalle disposizioni della Sottosezione anticorruzione e trasparenza del PIAO approvato con deliberazione della G.C. n. ,---- del/2023 e a seguire tutte le direttive, determinazioni in materia di prevenzione della corruzione.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/1991 ed è registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione stessa.

Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Santa Fiora
Sindaco *pro tempore*
Avv. Federico Balocchi

Per la Fondazione Santa Fiora Cultura
Il Presidente *pro tempore*
Dott.ssa Roberta Pieri
